

A cura di [Di Tanno Associati](#)

Detrazione per investimenti indiretti in Start-up e PMI innovative tramite OICR

Con la recente **Risposta a interpello n. 184/2025** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali previste dal D.M. 7.5.2019 ("**Decreto**"), attuativo degli articoli 29 del D.L. n. 179/2012 e 4 del D.L. n. 3/2015 per gli investitori di OICR che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative, sostanzialmente confermando i chiarimenti forniti con la precedente Risposta a interpello n. 661/2021.

Nello specifico, il caso trattato dall'Agenzia delle Entrate riguarda un investitore che, al momento della sottoscrizione delle quote del fondo, aveva integralmente versato l'importo sottoscritto (fondo c.d. *fully paid*). Tale importo è stato successivamente investito in startup e PMI innovative nel rispetto del vincolo di composizione (i.e. 70% dell'attivo dell'OICR "qualificato"), **nell'arco di 5 anni dalla chiusura del periodo previsto per le sottoscrizioni**, come stabilito dal regolamento del fondo.

Le norme del Decreto prevedono da un lato (art. 3, comma 3) che ai fini della fruibilità del beneficio fiscale (30% deduzione IRES – detrazione IRPEF) gli investimenti in quote di OICR "qualificati" rilevano **alla data di sottoscrizione delle quote**, e dall'altro (art. 1, comma 2, lett. e)) che sono qualificati gli OICR che integrano il vincolo di composizione (i.e. 70%) **al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato**, requisito che deve essere certificato dal gestore dell'OICR (art. 5, comma 2).

E' dunque evidente che la disciplina normativa si pone in contrasto con la "meccanica" operativa dei fondi (di private equity e di venture capital) in cui gli investimenti sono realizzati in periodi successivi rispetto alla data di sottoscrizione, rendendo potenzialmente inapplicabile l'agevolazione per gli investitori.

Riconoscendo tale problematica applicativa, l'Agenzia ha chiarito (nel solco della precedente Risposta n. 661/2021) che la «*composizione delle attività deve essere verificata nel periodo di imposta di sottoscrizione delle quote di partecipazione all'OICR e nei periodi successivi*», con la conseguenza che la fruizione dell'agevolazione fiscale deve essere **differita al periodo d'imposta in cui viene soddisfatto il test di composizione degli investimenti**. Aggiunge l'Agenzia che da tale data e non da quella di sottoscrizione decorre l'*holding period* triennale (art. 6 del Decreto).

Tale principio se applicato ai fondi c.d. “*a richiamo*” in cui il versamento degli impegni sottoscritti avviene in più volte in base alle esigenze d’investimento del fondo, comporta che la fruizione dell’agevolazione fiscale dovrebbe ritenersi rinviata al periodo d’imposta in cui il fondo soddisfa il vincolo di composizione degli investimenti (70%), tuttavia **limitatamente alle quote** dell’investitore che risultano esser state non solo sottoscritte ma anche **versate** (anche in periodi d’imposta precedenti), con la conseguenza che la verifica del mantenimento del requisito ai fini della fruizione dell’agevolazione andrebbe ripetuta nei periodi d’imposta in cui sono eseguiti i richiami successivi.